



Consiglio Regionale della Puglia

4<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Sviluppo Economico)

p. 127 1

IV<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
decisione n. 133 del 7.3.95

1. La IV<sup>a</sup> Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 7.3.95 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio Regionale, rispettivamente in data 7.11.94  
D.d.l. "Disciplina delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche (L.112/91)."  
(atto cons. n. 236/A)
2. Dopo ampia discussione, la IV<sup>a</sup> Commissione decide di esprimere parere Favorevole a maggioranza sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. La IV<sup>a</sup> Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

///////

PREMESSO CHE IL PRESIDENTE NON PARTECIPA AL VOTO

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

FAVOREVOLI: COLUCCI-BELLOMO-POTI'-

CONTRARI: //////////////

DI ASTENSIONE: COLANGELO-MACRI'

Assenti al momento del voto: SAVINO

5. La IV<sup>a</sup> Commissione ha designato quale relatore il  
Commissario: De Cristofaro

IL PRESIDENTE  
(Mario De Cristofaro)

2

DISEGNO DI LEGGE

" DISCIPLINA DELL FUNZIONI AMMINISTRATIVE ATTRIBUITE ALLA REGIONE MATERIA DI  
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ( LEGGE 28 MARZO 1991 N.112 )

Relatore: Mario De Cristofaro



R E L A Z I O N E

Signor Presidente, Signori Consiglieri,  
il provvedimento legislativo che oggi viene sottoposto alla Vostra attenzione è scaturito dalla necessità di disciplinare l'esercizio del commercio su aree pubbliche con l'attribuzione delle funzioni amministrative alle Regioni previste dalla legge 28 marzo 1991 n.112 e dal relativo regolamento di esecuzione n.248 del 4/6/1993 emanato con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

La nuova legge statale, mentre per certi versi introduce peculiari novità, come la eliminazione della figura del commerciante ambulante e la introduzione della nuova di "operatore al dettaglio su aree pubbliche" equiparandolo al commerciante a posto fisso, nonchè la validità dell'autorizzazione a tutto il territorio regionale o la concessione del posteggio di durata decennale, dall'altro accentra alle regioni tutte le competenze che finora erano svolte dai Comuni.

Nel provvedimento in esame si stabilisce che il Consiglio regionale entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge fissi gli indirizzi ed i criteri programmatori anche numerici; si prevede l'istituzione della Commissione regionale e di quelle a livello provinciale per il commercio su aree pubbliche; vengono specificate le funzioni delegate ai Comuni; è regolamentata la conversione dell'autorizzazione di cui alla legge 19 maggio 1976, n.398; sono definiti i termini e le modalità delle domande per l'occupazione dei posteggi nonchè di rilascio delle autorizzazioni; è previsto inoltre l'istituto della revoca e decadenza delle stesse; è attribuito il potere di vigilanza alla Regione; sono introdotte infine le norme transitorie.

./.



# Consiglio Regionale della Puglia

4<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Sviluppo Economico)

- 2 -

Singor Presidente, signori Consiglieri,

l'approvazione della legge porrà fine al disordine e alle tante attese degli operatori, e potrà creare quella organizzazione regionale del settore tanto auspicata.

La IV Commissione Consiliare nella seduta del 7 marzo 1995 ha espresso parere favorevole.

Manio De Cristofaro

5

Art. 1

Finalità

La regione Puglia con la presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite dalla legge 28 marzo 1991, n.112 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto 4 giugno 1993, n.248, in conformità di quanto disposto dall'art.118, ultimo comma, della costituzione.

Art. 1

Finalità

IDEM

6

ART. 2

Funzioni della regione

- 1) Il consiglio regionale, su proposta della giunta, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede a:
  - a) fissare i criteri programmatori anche numerici previsti dall'art. 2, comma 3, previo ricevimento delle indicazioni dei comuni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 112/91.
  - b) emanare gli indirizzi regionali previsti dall'art.3, comma 12, sentita la commissione di cui all'art.4, comma 3, della legge.

Art. 2

Funzioni della regione

- 1) IDEM
  - a) fissare i criteri programmatori anche numerici previsti dall'art.2, comma 3 della legge 112/91, previo ricevimento delle indicazioni dei comuni di cui all'art.3, comma 5 della legge medesima;
  - b) emanare gli indirizzi regionali previsti dall'art.3, comma 12, sentita la commissione di cui all'art.4, comma 3 della legge succitata.

ART. 3  
Commissioni

- 1) Il presidente della giunta regionale nomina, con proprio decreto, le commissioni a livello provinciale e la commissione regionale per il commercio su aree pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi 2 e 3, della legge 28 marzo 1991, n.112, entro i termini e con le modalità stabilite dal decreto ministeriale 4 giugno 1993, n.248.
- 2) Le commissioni di cui al comma 1 sono nominate ugualmente qualora siano pervenute le designazioni di almeno due terzi dei componenti, salva l'integrazione con le successive designazioni.
- 3) La commissione regionale è sentita per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 1 comma 2, lettera c) della legge, nel rispetto dei criteri programmatici, anche numerici, fissati dalla regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, nonché agli indirizzi regionali previsti dall'articolo 3, comma 12, della legge.
- 4) Ai componenti della commissione regionale competono il gettone di presenza, le indennità di missione e rimborso spese di viaggio previsti dalla L.R. 12 agosto 1981, n.45 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
- 5) L'Assessore pro-tempore al ramo provvede ad indicare il rappresentante della regione, competente per materia, che presiede la commissione regionale. Inoltre, individua un unico criterio per la scelta degli esperti dei problemi della distribuzione nelle commissioni a livello provinciale e nella commissione regionale, in osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 14 del D.M. 4 giugno 1993, n.248.

Art. 3  
Commissioni

- 1) IDEM
- 2) IDEM
- 3) La commissione regionale è sentita per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.1 comma 2 lettera c) della legge di cui sopra, nel rispetto dei criteri programmatici, anche numerici e degli indirizzi fissati dalla regione.
- 4) idem
- 5) L'Assessore al ramo designa il rappresentante della regione, competente per materia, che presiede la commissione regionale.

ART. 4

Funzioni delegate ai Comuni

1) I comuni sono delegati ad esercitare le funzioni concernenti:

- a) la conversione delle autorizzazioni di cui all'abrogata legge 19 maggio 1976, n.398, in una delle tipologie previste dalla legge 28 marzo 1991, n.112;
- b) il rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art.1, comma 2, lett.b) della legge 28 marzo 1991, n.112;
- c) l'aggiunzione e la sostituzione delle tabelle merceologiche;
- d) la voltura del titolo autorizzativo per il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui all'art.1, comma 2, lettere b) e c);
- e) la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, la decadenza dalla concessione del posteggio e la revoca della concessione del posteggio.

Art.4

Funzioni delegate ai Comuni

1) *idem*

- a) la conversione delle autorizzazioni già concesse ai sensi della legge 19 maggio 1976, n.398, in una delle tipologie previste dalla legge 28 marzo 1991, n.112;
- b) *idem*
- c) l'estensione, la riduzione o la sostituzione delle tabelle merceologiche;
- d) l'autorizzazione al trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda;
- e) la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, la decadenza della concessione del posteggio e la revoca della stessa concessione.



Art.5

Conversione dell'autorizzazione di cui alla legge 19 maggio 1976, n.398

1) La conversione della autorizzazione di cui alla legge 19 maggio 1976 n.398 è effettuata:

- a) dal comune ove viene esercitata l'attività per le autorizzazioni di competenza comunale di cui all'art. 2, comma 2, della legge;
- b) dal comune di residenza dell'operatore per le autorizzazioni di competenza regionale di cui all'art.2, commi 3e4, della legge;
- c) dal comune, a scelta dell'operatore, qualora l'autorizzazione, in forma itinerante, da convertire sia stata rilasciata da comuni appartenenti ad altre regioni con validità nella regione Puglia;
- d) dal comune, a scelta dell'operatore, nel quale sia concessionario almeno di un posteggio, qualora l'autorizzazione sia stata rilasciata da comuni appartenenti ad altre regioni con validità nella regione Puglia.

2) L'operatore deve fornire al comune di cui al precedente comma entro i termini e con le modalità previsti dall'art.19 del D.M. 4 giugno 1993, n.248:

- a) copia autenticata del titolo autorizzativo da convertire;
- b) copia del titolo concessorio del posteggio o una dichiarazione rilasciata dal comune, sede di posteggio ovvero dichiarazione sostitutiva di notorietà prevista dalla legge 15/68 dalla quale risultino i posteggi di cui è concessionario con la chiara indicazione della ubicazione del mercato, della localizzazione e delle dimensioni dei posteggi occupati e della giornata di svolgimento del mercato.

3) I sindaci, entro sessanta giorni dalla ricezione dei titoli citati al precedente punto 2, rilasciano la nuova autorizzazione riportante l'annotazione di tutti i posteggi di cui ciascun operatore è concessionario o l'autorizzazione di cui all'art.1, comma 2, lett.c), inviandone copia alla regione.

art.5

Conversione dell'autorizzazione di cui alla legge 19 maggio 1976, n.398

1) idem

a) idem

b) idem

c) dal comune, a scelta dell'operatore, qualora l'autorizzazione, in forma itinerante, da convertire sia stata rilasciata da comuni appartenenti ad altre regioni con validità anche nella regione Puglia;

d) dal comune scelto dall'operatore, nel quale sia concessionario almeno di un posteggio, qualora l'autorizzazione sia stata rilasciata da comuni appartenenti ad altre regioni con validità anche nella regione Puglia.

2) L'operatore deve fornire al comune di cui al precedente comma entro i termini e con le modalità previsti dall'art.19 del D.M. 4 giugno 1993, n.248 e successive modificazioni;

a) idem

b) idem

3) I sindaci, entro 180 giorni dalla ricezione dei titoli citati al precedente punto 2), rilasciano la nuova autorizzazione riportante l'annotazione di tutti i posteggi di cui ciascun operatore è concessionario o l'autorizzazione di cui all'art.1, comma 2, lett. c), inviandone copia alla regione.

10  
Rilascio di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art.1, comma 2, lett.b)

1 - I comuni, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, almeno entro il 31 dicembre di ogni anno, comunicano alla Regione la superficie disponibile delle aree di cui all'art.1, comma 2, lett.b), della legge n.112/91, l'ubicazione del mercato, la localizzazione e la dimensione dei posteggi con la indicazione delle aree riservata agli agricoltori.

2 - La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, almeno con cadenza annuale, approva apposito bando riportante le superfici disponibili di posteggi di cui al precedente comma, distinte per comuni, disponendone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

3 - La domanda tesa ad ottenere l'autorizzazione per la occupazione del posteggio di cui all'art.1, comma 2, lett.b), della legge, completa di dati e notizie previsti dagli art.2 e 3, comma 5, del D.M. n.248/93 e con la precisa indicazione dei posteggi di cui ciascun operatore sia eventualmente già concessionario, deve essere presentata al Comune ove si intende ottenere il posteggio indicato nel bando regionale.

4 - Il comune esamina le domande di cui al precedente comma secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dalla data di spedizione della raccomandata.

Nel caso di più domande aventi la stessa data ha titolo di priorità il richiedente con maggiore anzianità di iscrizione al r.e.c. (registro esercenti commercio) e nel caso di parità il più anziano di età, fatto salvo quanto previsto dall'art.24, comma 9, lett.b) del regolamento di esecuzione.

Ciascun operatore può essere concessionario di non oltre 7 (sette) posteggi settimanali, sia che riflettono mercati settimanali e sia mercati quindicinali, e, di conseguenza, il Comune, ai fini della formulazione della graduatoria, deve escludere gli operatori già titolari del numero massimo di posteggi dandone apposita comunicazione all'interessato;

5 - Il Comune appronta la graduatoria e comunica l'assegnazione dei posteggi ai richiedenti, fino alla copertura di quelli disponibili compresi nel bando regionale. Gli assegnatari di posteggio, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'avviso, devono far pervenire, a mezzo raccomandata, al Comune medesimo la dichiarazione di accettazione del posteggio, pena la decadenza del diritto. Il Comune, concessionario di posteggio, deve darne notizia al Comune di cui al precedente art.5, comma primo, che, previo accertamento dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti disposizioni, annota sull'autorizzazione il posteggio concesso.

## Art. 6

Applicazione dell'art.1 comma 2 della legge 112/91

1) idem

2) idem

3) La domanda di autorizzazione per la occupazione del posteggio di cui all'art.1, comma 2, lettera b), della legge 112/91, completa di dati e notizie previsti dagli articoli 2 e 3, comma 5, del D.M.248/93 e con la precisa indicazione dei posteggi di cui ciascun operatore sia eventualmente già concessionario, deve essere presentata al Comune ove si intende ottenere il posteggio indicato nel bando regionale.

4) Il Comune esamina le domande di cui al precedente comma secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dalla data di spedizione della raccomandata.

Nel caso di più domande aventi la stessa data ha titolo di priorità il richiedente con maggiore anzianità di iscrizione al R.E.C. (Registro esercenti commercio) e nel caso di parità il più anziano di età, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24 comma 9, lett. b), del Regolamento di esecuzione della L.N. 112/91, approvato con D.M. n. 248/93.

Ciascun operatore può essere concessionario di non oltre 6 (sei) posteggi settimanali, comprendenti sia i mercati settimanali sia i mercati quindicinali e, di conseguenza, il Comune, ai fini della formulazione della graduatoria, deve escludere gli operatori titolari del numero massimo di posteggi dandone apposita comunicazione all'interessato.

5) Il Comune appronta la graduatoria e comunica l'assegnazione dei posteggi ai richiedenti, fino alla copertura di quelli disponibili previsti dal Bando regionale. Gli assegnatari di posteggio, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'avviso, devono far pervenire a mezzo raccomandata, al Comune medesimo la dichia-

12  
( continua art. 6 )

6 - Qualora si tratti di nuovo operatore viene rilasciata contestualmente dal Comune indicato al precedente art.5, comma primo, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art.1, comma 2, lett.b), della legge in uno con la annotazione del posteggio.

7 - Copia della graduatoria e delle autorizzazioni rilasciate con l'indicazione dei posteggi assegnati sono trasmesse dai Comuni interessati alla Regione al fine dell'aggiornamento dei posteggi disponibili.

8 - Si intendono annullate le domande intese ad ottenere il rilascio della autorizzazione per la occupazione dei posteggi inviate ai Comuni della Regione od alla Regione stessa, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non fossero state già accolte.

razione di accettazione del posteggio, pena la decadenza del diritto. Il Comune concedente il posteggio, deve darne notizia al Comune di cui al precedente art. 5, primo comma, lett. b), e può rilasciare nuova autorizzazione con l'annotazione del posteggio concesso, qualora l'operatore interessato ne faccia esplicita richiesta.

- 6) Qualora si tratti di nuovo operatore viene rilasciata contestualmente dal Comune indicato dal precedente art. 5, comma primo, lett. b), l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) della Legge in uno con la annotazione del posteggio.
- 7) IDEM
- 8) Si intendono respinte le domande intese ad ottenere il rilascio della autorizzazione per la occupazione dei posteggi inviate ai Comuni della Regione od alla Regione stessa, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non siano state già accolte.

12

Art.7

Rilascio autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art.1, comma 2, lett.c) : in forma itinerante.

1 - La domanda, tesa ad ottenere l'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art.1, comma 2, lett.c), della legge, completa di dati e notizie di cui all'art. 2 del D.M. n.248/93, deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente e per conoscenza alla Regione Puglia - Assessorato Industria, Commercio e Artigianato - Settore Commercio.

Coloro che risiedono in altre regioni possono presentare la domanda medesima ad un Comune della Puglia a scelta dell'interessato.

2 - Il Comune esegue l'istruttoria e richiede apposito parere al Settore Commercio della regione.

3 - Il competente ufficio regionale raccoglie mensilmente le richieste e le sottopone al parere della commissione regionale di cui al precedente art.3, comma 3.

4 - Acquisito il parere favorevole di cui al precedente comma l'Assessorato al ramo la trasmette ai comuni interessati, che, previo accertamento dei requisiti soggettivi, rilasciano la relativa autorizzazione dandone comunicazione agli enti previsti dal successivo art.10.

5 - In fase di prima applicazione della presente legge le domande di cui al primo comma, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. n.248/93, devono essere esaminate tenendo conto della data originaria della domanda inviata ai Comuni e alla Regione ovvero della data di assunzione al protocollo del Comune o della Regione, fatto salvo quanto previsto dall'art.24, comma quinto, del regolamento di esecuzione.

Art.7

Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art.1, comma 2, lett. c) in forma itinerante.

1)La domanda di autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art.1, comma 2, lett.c), della legge 112/91, completa di dati e notizie di cui all'art.2 del D.M. n.248/93, deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente. Coloro che risiedono in altre regioni possono presentare la domanda medesima ad un comune della Puglia a scelta dell'interessato.

2)Il comune entro 30 giorni dalla ricezione della domanda espleta l'istruttoria e richiede al settore Commercio dell'Assessorato regionale all'Industria, Commercio e Artigianato, apposito parere che deve essere espresso dalla commissione regionale ai sensi dell'art.3 comma 3 della presente legge entro i successivi 60 giorni.

3)Acquisito il parere favorevole di cui al precedente comma, l'Assessorato al ramo lo trasmette ai comuni interessati che, previo accertamento dei requisiti soggettivi, rilasciano la relativa autorizzazione dandone comunicazione agli enti previsti dal successivo art.10.

4)Le domande di cui al primo comma, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 248/93, sono esaminate dalla Regione tenendo conto della data originaria della domanda inviata ai Comuni e alla Regione ovvero della data di assunzione al protocollo del Comune o della Regione fatto salvo quanto previsto dall'art.24, comma quinto, del regolamento D.M.248/93 di esecuzione della legge 112/91.

13

ART. 8

Aggiunzione e sostituzione delle tabelle merceologiche

Le domande intese ad ottenere l'aggiunzione o la sostituzione di tabelle merceologiche devono essere esaminate dopo l'avvenuta conversione dell'autorizzazione di cui alla legge 19.5.1976, n.398.

Art.8

Estensione, riduzione e sostituzione delle tabelle merceologiche.

- 1) sulle domande intese ad ottenere l'estensione, riduzione e sostituzione delle tabelle merceologiche provvede il Comune che ha in carico il titolo autorizzativo, nel rispetto delle disposizioni della legge 28 marzo 1991, n.112 e del relativo regolamento di esecuzione.
- 2) Per le domande di cui al precedente comma riguardanti l'esercizio del commercio in forma itinerante, vanno rispettate le indicazioni e procedure di cui all'art.7 della presente legge.

14

Art.9

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e decadenza della concessione del posteggio.

- 1) Il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione provvede:
  - a) alla revoca dell'autorizzazione stessa nei casi previsti dall'art.5 della legge 112/91;
  - b) alla sospensione ed alla revoca conseguenti alle violazioni previste dall'articolo 6 della legge 112/91;
- 2) L'avvenuta decadenza dalla concessione del posteggio deve essere comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
- 3) La decadenza della concessione del posteggio in un determinato mercato non comporta automaticamente la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività negli altri mercati di cui l'operatore è titolare di altri posteggi.

art.9

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e decadenza della concessione del posteggio.

- 1) idem
- 2) idem
- 3) idem

Art. 10

Comunicazione alla regione ed agli enti interessati;

1 - I comuni danno notizia alla regione, alla camera di commercio competenti per territorio ed ai comuni interessati, entro 30 giorni, dell'adozione dei seguenti provvedimenti :

- a) conversione del titolo autorizzativo;
- b) rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 112/91, nonchè della aggiunta o sostituzione di tabelle merceologiche;
- c) concessione del posteggio;
- d) revoca dell'autorizzazione;
- e) decadenza dalla concessione del posteggio di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 112/91;
- f) cessazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla legge 112/91.

2 - La medesima comunicazione deve essere fatta al questore territorialmente competente, secondo le modalità e termini previsti dall'articolo 8 della legge 12 agosto 1993, n.310.

Art. 10

Comunicazione alla Regione ed agli enti interessati

1- I Comuni danno notizia alla Regione, alle Camere di Commercio competenti per territorio ed ai Comuni interessati, entro 30 giorni, dell'adozione dei seguenti provvedimenti:

- a) conversione del titolo autorizzativo;
- b) rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 112/91, nonchè della estensione, riduzione, sostituzione di tabelle merceologiche;
- c) concessione del posteggio;
- d) revoca dell'autorizzazione;
- e) decadenza dalla concessione del posteggio di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 112/91;
- f) cessazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla legge 112/91.

2- La medesima comunicazione deve essere fatta al questore territorialmente competente, secondo le modalità e termini previsti dall'articolo 8 della legge 12 agosto 1993, n. 310.

16  
1  
ART. 11  
Vigilanza e potere sostitutivo

1- La funzione di vigilanza spetta alla Giunta regionale e per essa al competente Ufficio del Settore Commercio dell'Assessorato all'industria, al commercio ed all'artigianato.

2- L'ufficio commercio effettua tra l'altro, particolari controlli sulle graduatorie approntate dai Comuni e sulle autorizzazioni rilasciate dagli stessi.

3- Nei casi di accertata inerzia o ingiustificato ritardo per ciò che attiene agli atti obbligatori relativi alle funzioni amministrative delegate, la Giunta regionale nomina un commissario per l'adozione dei necessari provvedimenti, che si avvale delle strutture dei Comuni delegati.

4- Con la legge di riordino degli Uffici regionali è istituito presso il Settore Commercio dell'Assessorato all'Industria, al Commercio e all'Artigianato il servizio commercio su aree pubbliche .

Art. 11  
Vigilanza e potere sostitutivo

1- La funzione di vigilanza spetta al Settore Commercio dell'Assessorato Regionale all'industria, commercio e artigianato, il quale effettua tra l'altro, particolari controlli sulle graduatorie approntate dai Comuni e sulle autorizzazioni rilasciate dagli stessi.

2- IDEM

3- soppresso



17

Art. 12  
Ricorsi

Avverso i provvedimenti adottati dai Comuni è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla loro adozione.

Qualora entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso non sia intervenuta la decisione del Presidente della Giunta Regionale il ricorso si intende respinto.

Art. 12  
Ricorsi

SOPPRESSO

81

Art. 13  
Norme transitorie

1 - L'autorizzazione di cui all'art.24, commi 5, 6, 7 e 8, deve essere rilasciata in via prioritaria dai Comuni.

2 - Fino al 31 dicembre 1994, possono essere rilasciate non oltre 500 (cinquecento) autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art.1, comma 2, lett.c), in forma itinerante.

Uguale numero di autorizzazioni potrà essere rilasciato anche per gli anni successivi, se la Regione non avrà provveduto a fissare i criteri programmatici anche numerici di cui al precedente art.2, comma 1 della presente legge;

3 - Devono essere altresì rilasciate, in via prioritaria, le autorizzazioni per subingresso di cui all'art.16 del regolamento di esecuzione.

4 - I comuni che, alla data di entrata in vigore della legge n.112/91 non abbiano provveduto alla emissione degli atti di concessione dei posteggi nei mercati esistenti e regolarmente occupati da operatori prima della entrata in vigore della stessa legge, possono provvedere nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo comma e dandone immediata comunicazione alla Regione.

5 - Entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel bollettino ufficiale della Regione, i comuni possono procedere alla attribuzione definitiva (concessione decernale) dei posteggi di mercato quando si siano verificate le seguenti condizioni:

a) il posteggio sia stato frequentato regolarmente dallo stesso operatore per un periodo ininterrotto non inferiore ad un anno prima della data di entrata in vigore della legge n.112.

b) la frequenza deve essere attestata dal regolare pagamento della occupazione del suolo pubblico o da analoga documentazione in possesso del Comune.

Art. 12  
Norme transitorie

- 1) I Comuni, che alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1991, n. 112, non avessero ancora provveduto alla emissione degli atti di concessione dei posteggi di mercati esistenti, possono procedere, entro 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge all'attribuzione definitiva del posteggio a favore dell'operatore che lo occupava alla data di entrata in vigore della legge 112/91 (23 aprile 1991) a condizione che la frequenza del mercato sia attestata da regolare pagamento dell'occupazione del suolo pubblico o da altra documentazione rilasciata dal Comune.
- 2) Per l'anno 1995 possono essere rilasciate non più di 500 (cinquecento) autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), della L.N. 112/91, in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia. Durante lo stesso anno sono, altresì, rilasciate le autorizzazioni già programmate per il 1994 e per le quali non si è reso possibile alla data del 31 dicembre 1994, l'effettivo rilascio non essendosi completata entro la data medesima la procedura istruttoria.
- 3) Il numero delle autorizzazioni in forma itinerante da rilasciare per gli anni successivi al 1995 sarà determinato con i criteri programmatici anche numerici, di cui al precedente art. 2 della presente legge.
- 4) Le domande di autorizzazione in forma itinerante, presentate alla Regione dopo il 1° gennaio 1994 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno trasmesse ai Comuni della Regione che provvederanno ad esaminarle ed istituirele secondo la procedura di cui al precedente art. 7.

ART. 14

Tasse concessioni e copertura finanziaria

1. Le tasse di concessione per il rilascio e per il rinnovo delle autorizzazioni previste dalla presente legge sono stabilite dall'art.11 del D.L. 29 aprile 1994, n.260, e successive modifiche ed integrazioni, nella seguente misura:

- tassa rilascio L.150.000; - tassa annuale L.75.000.

2. Alla copertura finanziaria delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate, i Comuni provvedono con la riscossione della tassa di rilascio delle rispettive autorizzazioni in ragione di due terzi, mentre l'ulteriore terzo deve essere versato alla Regione unitamente all'importo di maggiorazione prevista dal successivo comma quarto.

3. La tassa annuale deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno direttamente alla Regione sul c.c. n.28.77.06 intestato a: Regione Puglia - Sezione tesoreria - Bari. Il rinnovo annuale è dimostrato allegando le ricevute di versamento alle relative autorizzazioni.

4. Deve essere ugualmente versata alla Regione la maggiorazione del 100% (cento per cento) sulle tasse previste dal precedente primo comma, come prescrive la L.r.11 gennaio 1994, n.1.

Art. 13

Tasse concessioni e copertura finanziaria

1- Le tasse di concessione per il rilascio e per il rinnovo delle autorizzazioni previste dalla presente legge sono stabilite dalle leggi statali in vigore in materia.

2- Alla copertura finanziaria delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate, i Comuni provvedono con la riscossione della tassa di rilascio delle rispettive autorizzazioni.

3- La tassa annuale deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno direttamente alla Regione. Il rinnovo annuale è dimostrato allegando le ricevute di versamento alle relative autorizzazioni .

4- Deve essere versata alla Regione la maggiorazione del 100% (cento per cento) sulle tasse previste dal precedente primo comma, come prescritto dalla L.r. 11 gennaio 1994, n. 1.